Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 30 luglio 1955** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 174 DEL 30 LUGLIO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31. **Ferrovia del Renon, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1955 — **A.N.I.C. Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1955. — **Municipio di Napoli:** Buoni sorteggiati il 1° luglio 1955. — **Società S.P.E.R.O., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1955. — **Città di Torino:** Obbligazioni del Prestito emesso nell'anno 1914, sorteggiate il 12 luglio 1955. — **Città di Torino:** Obbligazioni del Prestito emesso nell'anno 1933, sorteggiate il 12 luglio 1955. — **Città di Torino:** Obbligazioni del Prestito emesso nell'anno 1952, sorteggiate il 12 luglio 1955. — **« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1955.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 591.

Adeguamento al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e negli articoli 13, 17, 18 e 19 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visti gli articoli 13, 17, 18, 19 e 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 240;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, all'art. 17 ed al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi non di ruolo previsti dall'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

I provvedimenti di riscatto di servizio, emessi in base all'art. 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, possono essere revocati, su domanda degli interessati, nel caso in cui i medesimi richiedano il riconoscimento, secondo le norme del precedente comma dei servizi già riscattati ai termini del predetto art. 2 del regio decreto n. 2590 del 1923. Le somme versate per il riscatto sono utilizzate, in tal caso, per il riconoscimento di cui sopra, salvo conguaglio.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche a favore degli agenti i quali, a norma dell'art. 1 sub 20 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, e degli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, hanno titolo al riconoscimento d'ufficio per intero o parziale della prima metà del servizio non di ruolo.

In tali casi il contributo relativo al riconoscimento della residua parte, qualora la domanda sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sullo stipendio goduto al 1° maggio 1948, se la sistemazione a ruolo ha avuto luogo con decorrenza anteriore a tale data.

Art. 3.

Per il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato sistemato a ruolo ai sensi della legge 30 novembre 1952, n. 1844, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto che chieda il riconoscimento del servizio non di ruolo entro tre mesi da tale data, il contributo di riconoscimento è calcolato sullo stipendio spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

Nel caso in cui la comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo non sia stata data al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al precedente comma decorrerà dal giorno in cui la comunicazione stessa verrà data.

Art. 4.

Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 sono ritenute valide anche le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e posteriormente al 7 dicembre 1952, data di pubblicazione della legge 30 novembre 1952, n. 1844, da coloro che si trovano nella condizione prevista dai predetti articoli.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non sono applicabili agli agenti sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, modificato dalla legge 20 luglio 1952, n. 1053, e al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Nei confronti di detti agenti sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per tutto l'ulteriore periodo di servizio non di ruolo, riconosciuto utile a pensione, applicando rispettivamente le norme degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, con le modifiche di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1053, e le norme degli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Art. 6.

Nel caso in cui debbasi far luogo al riconoscimento dei servizi non di ruolo per i quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia assicurato gli agenti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sarà provveduto, a carico degli agenti, al recupero dei contributi per l'assicurazione corrisposti dall'Amministrazione stessa a proprio carico.

Il recupero sarà effettuato in misura pari all'intero ammontare complessivo dei contributi effettivamente corrisposti dall'Amministrazione in caso di riconoscimento per intero del servizio non di ruolo oppure, in caso di riconoscimento parziale, in misura pari ad una quota dell'ammontare complessivo dei detti contributi, da stabilirsi in relazione al rapporto tra la parte del servizio non di ruolo riconosciuta e l'intero periodo di servizio non di ruolo per il quale l'agente fu assicurato. Il predetto recupero sarà effettuato unitamente al versamento del contributo di riconoscimento.

Nel caso in cui, ai fini del riconoscimento della parte del servizio non di ruolo riconoscibile a termini dell'articolo 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, si sia provveduto al recupero parziale dei predetti contributi o all'incameramento in misura non superiore alla metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, si provvede, qualora venga chiesto il riconoscimento integrativo, totale o parziale della residua parte del servizio non di ruolo, a completare il recupero dei contributi, fino a raggiungere, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, l'ammontare corrispondente al servizio non di ruolo complessivamente riconosciuto.

Non si provvede ad ulteriore recupero nel caso in cui sia stato già disposto il recupero totale dei contributi, o l'incameramento, per più della metà, del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 7.

Al personale in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni statali da data anteriore al 23 marzo 1939, che, successivamente alla data stessa ed anteriormente al 24 giugno 1951, abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato per una delle qualifiche di prima assunzione di cui allo allegato *C*) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è attribuita, ove occorra, una anzianità di ruolo al 1° maggio 1948:

di anni sette per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo *B*;

di anni nove per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo *C*;

di anni sette per l'ammissione agli esami di idoneità e successivo scrutinio per l'avanzamento al grado 8° del personale delle stazioni.

Ai fini previsti dal comma precedente non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo congiunto coll'anzianità speciale attribuita.

I benefici di cui al presente articolo non si applicano a favore del personale che abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato in base alla legge 30 novembre 1952, n. 1844.

Art. 8.

Gli agenti che, per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di cui al precedente articolo, vengono a trovarsi in condizioni di poter partecipare agli esami per la promozione, possono conseguire tale promozione soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturato l'anzianità per l'ammissione agli esami di concorso o di idoneità per la promozione.

I posti in soprannumero risultanti in applicazione del precedente comma saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli agenti promossi in soprannumero.

Nei gradi iniziali saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti comma.

Art. 9.

La proporzione stabilita al primo comma del precedente articolo è costituita dai termini $R : P = T : X$.

R, rappresenta il numero degli impiegati di ruolo appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli agenti in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, aventi diritto al beneficio di cui al primo comma dell'art. 7;

P, rappresenta:

1) quando si tratti dei concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° dei gruppi *B* e *C*, il numero dei posti messi a concorso;

2) quando si tratti delle promozioni al grado 8° del personale delle stazioni, il numero dei posti conferiti per tali promozioni;

T, rappresenta il numero degli agenti beneficiari dell'anzianità di cui al primo comma dell'art. 7;

X, rappresenta il numero dei posti da conferire in soprannumero agli agenti di cui al precedente termine *T*.

Art. 10.

I concorsi riservati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, saranno effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per un terzo dei posti disponibili alla data 1° maggio 1948, nelle qualifiche di grado 7°, 9° e 10° di prima assunzione del personale in prova, di cui all'allegato *C*) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 592.

Regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenne al personale femminile in caso di disoccupazione del marito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Oltre che negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, al personale femminile coniugato competono le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per la prole minorenne a carico, quando il marito disoccupato non fruisca di prestazioni ordinarie o straordinarie dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sia sprovvisto di risorse economiche a qualsiasi titolo per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Se il marito disoccupato è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari dell'indennità di carovita soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino. A tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 3, ultimo comma, del citato decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' da considerare disoccupato, ai fini dell'applicazione del precedente art. 1, il marito della dipendente che appartenga ad una delle categorie indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e risulti iscritto nelle liste di collocamento presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o organi dipendenti della circoscrizione nella quale gli interessati hanno la propria residenza.

Ai fini di quanto previsto dal presente regolamento, lo stato di disoccupazione decorre dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 3.

Per avere titolo alla concessione delle quote complementari per la prole minorenne, la dipendente deve esibire i seguenti documenti, unitamente a domanda scritta in cui dichiari, sotto la propria personale responsabilità, che la condizione del marito risultante dalla documentazione allegata risponde al vero e che quest'ultimo non gode di altri redditi all'infuori di quelli indicati:

a) stato di famiglia — di data non anteriore a mesi tre da quella di presentazione - con l'indicazione della qualifica professionale del marito;

b) certificato rilasciato dal competente Ufficio di collocamento dal quale risulti lo stato attuale di disoccupazione del marito e la relativa decorrenza. Detto certificato va rinnovato ogni tre mesi, sotto pena di decadenza;

c) certificato rilasciato dai competenti organi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale comprovante che il marito non percepisce sussidi di disoccupazione e che non ha diritto a percepirne per lo stato di disoccupazione in atto. In caso contrario detto certificato dovrà indicare la misura lorda giornaliera del sussidio in godimento ed il termine di scadenza di tale beneficio;

d) certificati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della circoscrizione dove il marito disoccupato risiede e di quella di origine comprovante la mancanza di redditi, o, in caso contrario, la natura dei redditi stessi ed il loro valore imponibile accertato.

Ad integrazione di ciò, l'Amministrazione interessata avrà cura di accertare, tramite i carabinieri o l'ufficio di pubblica sicurezza, che il marito disoccupato della dipendente versa effettivamente in tale condizione, non esplicando nessuna attività, saltuaria o continuativa, in proprio o sotto terzi, suscettibile di reddito per l'interessato. Tali accertamenti dovranno ripetersi almeno ogni sei mesi.

Art. 4.

Le quote complementari di cui ai precedenti articoli non possono essere corrisposte per un periodo supe-

riore ad anni due; la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un anno dal compimento del periodo suddetto.

Art. 5.

La dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari e dalla denunzia ai fini delle sanzioni penali previste dalla legge, nella perdita, per la durata non inferiore a sei mesi, del godimento della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari.

Il comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui, essendosi verificate modifiche allo stato patrimoniale del marito, la dipendente ometta di provvedere all'aggiornamento della dichiarazione già prodotta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 593.

Approvazione dell'atto-capitolato 30 marzo 1955 per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della tramvia extraurbana Udine-San Daniele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 30 marzo 1955 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della provincia di Udine per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della tramvia extraurbana Udine-San Daniele.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.

Incameramento a favore dell'Erario di cauzione prestata dalla Società Inter-Est di Genova, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1125, e del decreto Ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, concernente prestazione di cauzione per importazione di merci dall'estero con pagamento in divisa libera;

Considerato che la Società Inter-Est, corso A. Castaldi n. 27, Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di $ 489,67, con pagamento in divisa libera;

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 1 della legge e del decreto summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dell'Erario dello Stato, della cauzione prestata dalla Società Inter-Est per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di $ 489,67 (dollari quattrocentottantanove e 67 cents).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla pratica attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1955

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1955
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 11. — SCIACCA

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1955.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1954 nelle qui appresso indicate zone vinicole,

ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
provincia di Torino: 10°;
provincia di Novara, Vercelli: 10,5°;
provincia di Alessandria, Cuneo: 11°;
provincia di Asti: 11,5°.

Lombardia:
provincia di Milano, Sondrio: 10,5°;
provincia di Bergamo, Cremona, Como, Varese, Mantova: 10°;
provincia di Brescia, Pavia: 10,5°.

Trentino Alto-Adige:
provincia di Trento, Bolzano: 10,5°.

Veneto:
provincia di Venezia, Verona, Vicenza, Padova: 11°;
provincia di Rovigo, Belluno: 10°;
provincia di Treviso, Udine: 11°;
provincia di Gorizia: 11,5°.

Liguria:
provincia di Genova: 10°;
provincia di La Spezia, Savona: 10,5°;
provincia di Imperia: 11,5°.

Emilia:
provincia di Bologna, Modena, Forlì, Reggio Emilia, Parma: 10,5°;
provincia di Ferrara, Ravenna: 10°;
provincia di Piacenza: 11,5°.

Toscana:
provincia di Firenze, Grosseto, Siena: 10,5°;
provincia di Lucca, Massa Carrara: 10°;
provincia di Pisa, Pistoia, Arezzo: 11°;
provincia di Livorno: 11,5°.

Umbria:
provincia di Perugia, Terni: 10°.

Marche:
provincia di Ancona, Macerata: 11°;
provincia di Pesaro, Urbino: 10,5°;
provincia di Ascoli Piceno: 11,5°.

Lazio:
provincia di Roma: 12°;
provincia di Frosinone, Latina: 11°;
provincia di Viterbo, Rieti: 10°.

Abruzzi e Molise:
provincia di Pescara, L'Aquila, Chieti: 12°;
provincia di Teramo: 11°;
provincia di Campobasso: 10,5°.

Campania:
provincia di Napoli, Avellino, Caserta, Salerno: 11°;
provincia di Benevento: 10,5°.

Puglia:
provincia di Bari: 14°;
provincia di Foggia, Lecce: 13,5°;
provincia di Brindisi: 14°;
provincia di Taranto: 14,5°.

Lucania:
provincia di Matera, Potenza: 12°.

Calabria:
provincia di Catanzaro, Reggio Calabria: 13°;
provincia di Cosenza: 12,5°.

Sicilia:
provincia di Palermo, Messina: 13°;
provincia di Enna: 12°;
provincia di Agrigento: 12,5°;
provincia di Caltanissetta, Catania: 13,5°;
provincia di Ragusa, Trapani, Siracusa: 14,5°.

Sardegna:
provincia di Cagliari, Sassari: 12°;
provincia di Nuoro: 12,5°.

Roma, addì 18 luglio 1955

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Poligrafica Romana », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze emerse dall'ispezione ordinaria eseguita da un proprio funzionario a carico della Società cooperativa di lavoro « Poligrafica Romana », con sede in Roma;

Considerato che è stato accertato una situazione di grave dissesto e che le attività della suddetta Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali;

Sentito in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di lavoro « Poligrafica Romana», con sede in Roma, costituita in data 5 aprile 1952, con atto del notaio dott. Riccardo Poncelli è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Tranquilli è nominato commissario liquidatore della predetta Cooperativa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della Cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con successivo provvedimento Ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Modificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943 relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, riguardante la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, riguardante le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di quindici giorni previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, è ridotto a sette giorni.

Per le valute possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine decorre dalla data medesima.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente le disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione, prevista dall'art. 1, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stabilita nella misura del dieci per cento del controvalore in lire delle merci da importare con pagamento in una delle valute estere determinate dal decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1952, n. 257.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 18 agosto 1955, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, sono le seguenti: dollaro U.S.A., dollaro canadese, franco svizzero libero, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero accordo, lira sterlina, marco germanico.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 18 agosto 1955, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Molinari Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma, il 2 agosto 1955;

Fontana Nicolò, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, il 17 agosto 1955.

(4014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato concernente le norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 21 luglio 1955 ha pubblicato il decreto Ministeriale 15 giugno 1955 concernente le norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1955, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Al riguardo si precisa che:

l'ammontare del canone d'imposta indicato al n. 12 dell'art. 3 in L. 7.577.900 nei confronti della Società Italcementi di Senigallia, va rettificato in L. 75.779.000.

(3952)

Avviso di rettifica

La registrazione del decreto interministeriale 15 marzo 1955, concernente la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 28 marzo 1955, deve leggersi effettuata alla Corte dei conti nel foglio n. 98, del registro n. 6 Finanze e non nel foglio n. 28 dello stesso registro, come erroneamente indicato.

(4054)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 147), è stata determinata in lire 1.603.747,20 (lire unmilioneseicentotremilasettecentoquarantasette e centesimi 20) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Copparo (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 9.11.22, espropriati nei confronti della ditta CIVIDALLI Anna-Elvira, CIVIDALLI Miriam, CIVIDALLI Carla, sorelle di Giorgio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 148), è stata determinata in lire 5.459.547,05 (lire cinquemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoquarantasette e centesimi 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ravenna (provincia di Ravenna) della superficie di ettari 46.71.92, espropriati nei confronti della ditta GRANDI Giannina fu Pellegrino e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.455.000 (lire cinquemilioniquattrocentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 149), è stata determinata in lire 15.495.303,90 (lire quindicimilioniquattrocentonovantacinquemilatrecentotre e centesimi 90) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 111.18.60, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA ROMAGNOLA con sede in Genova e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 150), è stata determinata in lire 4.299.204,55 (lire quattromilioniduecentonovantanovemiladuecentoquattro e centesimi 55) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Copparo (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 35.73.04, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' PER AZIONI «CA' VER», con sede in Gallumaro di Migliaro e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(4060)

Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 146), è stata determinata in lire 3.946.493 (lire tremilioninovecentoquarantaseimilaquattrocentonovantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 59.54.61, espropriati nei confronti della ditta ARMENTI Italia di Gerundio-Orlando e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 del 2 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.945.000 (lire tremilioninovecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4061)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1955, i poteri conferiti al dott. ragioniere Pietro Tacconi, commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 1955.

(3970)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa case « C.N.A. D.E.P. », con sede in Napoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa case « C.N.A.D.E.P. », con sede in Napoli, costituita in data 16 marzo 1953, con atto per notaio avv. Manlio Cascini ed è stato nominato commissario governativo il dott. Fernando Cionni.

(3976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % 1960

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % (1960)

Numero del titolo provvisorio: 204850 Serie B — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione di Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato lo smarrimento: Maggiore Orlando Luciano di Paolo, in servizio presso il Comando brigata alpini « Julia » di Udine — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 12 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	174867	D'Accurso Giacomo, Maria e Clelia di Eduardo, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri da esso D'Accurso Eduardo di Francesco e Fourquet Blandina fu Guglielmo coniugi, dom. a Napoli, con usufrutto a Fourquet Blandina fu Guglielmo moglie di D'Accurso Eduardo	9.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	151411	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Viareggio, con usufrutto a favore di Zanobini Alberto fu Oreste	1.617 —
Id.	258630	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viareggio (Lucca) e figli nascituri dei coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, dom. a Lucca	1.120 —
Rendita 5 % (1935)	220600	Puoti Elena fu Alfonso, maritata Bernardo, dom. in S. Maria a Vico (Caserta)	1.100 —
Id.	180839	La Rocca Biasantonio fu Giovanni, dom. a Carbone (Potenza)	535 —
P. R. 3,50 % (1934)	332153	Piscitello Leonarda di Nicolò, moglie di Geraci Francesco, dom. in Alimena (Palermo), vincolata per dote . . .	147 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(3835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,90	145,77
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,88	634 —	145,75
» Milano	624,86	633,90	145,76
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,89	633,90	145,77
» Roma	624,84	633,90	145,76
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	621,88	634	145,79

Media dei titoli del 29 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,325
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id. 5 % 1936	93,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	633,90
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
~~Egitto~~	~~»~~	~~1794,55~~	~~» lira egiziana~~
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,15	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)		142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio della « VII Fiera campionaria della Calabria »

Con lettera del 13 luglio 1955, n. 01075, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Catanzaro ha segnalato che la « VII Fiera campionaria della Calabria », che avrebbe dovuto aver luogo dal 19 luglio al 3 agosto in Catanzaro, non verrà effettuata.

(4055)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di microbiologia, sezione veterinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; 8 luglio 1941, n. 868; il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; la legge 3 maggio 1950, n. 223, la legge 3 giugno 1950, n. 375, il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630 e la legge 20 giugno 1952, n. 724; il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di microbiologia, sezione veterinaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina veterinaria, o in medicina e chirurgia; oppure in scienze biologiche o in scienze naturali;

B) le pubblicazioni scientifiche, da prodursi, possibilmente in cinque esemplari in plico a parte ed entro il termine fissato dall'art. 3, accompagnate da un elenco di esse in duplice copia. Sugli involucri contenenti le dette pubblicazioni devono essere indicati il cognome ed il nome del candidato. Saranno accolti soltanto i lavori pubblicati, ovvero in bozze di stampa purchè risulti che il lavoro è stato accettato per la pubblicazione da un periodico scientifico;

C) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo. Tale limite massimo di età è suscettibile di aumento in virtù di speciali disposizioni di legge, ma non può comunque superare i quarantacinque anni;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) avere sana costituzione fisica ed essere esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo, deve essere inviata, in plico raccomandato, all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) la precisa indicazione del domicilio e del recapito.

Dovranno inoltre essere indicate nella domanda due delle lingue straniere di cui all'art. 6 nelle quali il candidato intende sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del l'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica condizionatamente all'accertamento dei requisiti prescritti.

I concorrenti che rientreranno nel numero dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Istituto superiore di sanità. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data della ricevuta di ritorno di tale comunicazione. i seguenti documenti nella prescritta carta da bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato, da rilasciarsi dal sindaco, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato e di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire nel rendimento del servizio.

L Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare). I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici devono presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari ai sensi delle vigenti disposizioni;

8) diploma di laurea in medicina veterinaria, o in medicina e chirurgia. oppure in scienze biologiche o in scienze naturali, da prodursi in originale o in copia notarile;

9) tutti gli altri titoli o notizie sulla operosità scientifica che il candidato riterrà opportuno di presentare;

10) fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate;

11) situazione di famiglia nella prescritta carta da bollo e debitamente legalizzata da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di richiesta

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) unendo altresì la copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Per la presentazione dei documenti riguardanti i titoli preferenziali è accordata peraltro, ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di tre prove pratiche e della prova orale.

Le prove avranno luogo in Roma nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A) *Prove scritte*:

1) *a)* microbiologia generale: citologia, fisiologia e sistematica batterica;

b) i virus: generalità, morfologia, biologia;

c) i fenomeni immunitari;

2) traduzione in italiano da due lingue straniere scelte dal candidato tra la lingua francese, l'inglese e la tedesca.

B) *Prove pratiche*:

1) tecnica batteriologica e immunologica generale;

2) tecnica virologica;

3) autopsia di animali da laboratorio con prelievo di materiale a fini microbiologici.

C) *Prova orale*:

a) cultura generale sul campo pratico;

b) gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione delle lingue estere;

c) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per le prove scritte i candidati hanno a loro disposizione: per la prova di cui al n. 1, sino a sei ore, per la prova di cui al n. 2, sino a tre ore.

Per ciascuna delle prove pratiche i candidati hanno a loro disposizione sino a nove ore di tempo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di 10 punti per i titoli, di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per ciascuna prova pratica, di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 35/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli ed in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e procede alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria stessa e con l'osservanza delle vigenti disposizioni per eventuali preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1955
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 339

(3982)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 28 dicembre 1954, n. 48843, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Rolandi Ricci dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:

Sganga dott. Carlo, medico provinciale;
Dessy prof. Giuseppe, docente in clinica medica;
Negri prof. Mario, docente in clinica chirurgica;
Saracca dott. Ruggero Anselmo, medico condotto.

Segretario:

Chianese dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3990)

Graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso per merito distinto, per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di III classe (gruppo A, grado 8°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1953 (registro n. 81 Presidenza, foglio n. 74), con il quale venne indetto un concorso per merito distinto per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di III classe (gruppo *A*, grado 8°);

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, modificato dal regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni nei ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Vallania dott. Enrico . . . punti 431 su 500
2. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 430 »
3. Tomaselli dott. Antonino . . » 429 »
4. Scerrino dott. Enrico . . » 428 »
5. Malan dott. Renato . . . » 427 »
6. Milella dott. Vincenzo . . . » 422 »
7. Fiorentino dott. Michele . . . » 417 »
8. Secchi dott. Pietro . . . . » 416 »
9. Clericò dott. Nicola . . » 415 »
10. Paoletti dott. Francesco . . » 408 »
11. Minissale dott. Vittorio » 406 »
12. Di Stefano dott. Gaetano » 403 »
13. Di Pasquale dott. Domenico . » 397 »
14. Maggi dott. Daniele . . . » 390 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso in parola nell'ordine sottoindicato i candidati:

1. Vallania dott. Enrico
2. Lombardo dott. Giuseppe
3. Tomaselli dott. Antonino
4. Scerrino dott. Enrico
5. Malan dott. Renato
6. Milella dott. Vincenzo
7. Fiorentino dott. Michele
8. Secchi dott. Pietro
9. Clericò dott. Nicola

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 1° giugno 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1955
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 219. — TEMPESTA

(3983)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Udine

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Udine;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Udine, nell'ordine appresso indicato:

1. Tudisco dott. Michele . . punti 94,15 su 132
2. Barborini dott. Erminio . » 90,32 »
3. La Bianca dott. Cosimo . . . . » 81,83 »
4. Fiorentin dott. Antonio . » 77,35 »
5. Raso dott. Nicolino . » 77,33 »
6. Boccardi dott. Tommaso . . . » 76,66 »

7. Davi dott. Guido	punti 76,16	su 132
8. Innocenzi dott. Giulio	» 75,55	»
9. Polazzi dott. Tito	» 75,33	»
10. Cirafici dott. Giuseppe	» 72,95	»
11. Ciocia dott. Emanuele	» 72,64	»
12. Ferrari dott. Ginc	» 72,51	»
13. Norcia dott. Federico	» 71,68	»
14. Fiorentin dott. Aldo	» 71,22	»
15. Baldassarre Luigi	» 70,57	»
16. Balducci Ottavio	» 70 —	»
17. Dal Bosco Francesco	» 69,57	»
18. Calabro Vincenzo	» 68 —	»
19. Chiarello Salvatore	» 67,50	»
20. Troccoli Bernardino	» 63 —	»
21. Montesano Vincenzo	» 61 —	»
22. Pignataro Rocco	» 54,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4021)

Graduatoria generale del concorso a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954, registro n. 20 Interno, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 310, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso ed il decreto Ministeriale 5 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 100, relativo alla nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Cascarino Alessandro	punti 96,20	su 125
2. Arrigo Mario	» 88,75	»
3. Lorenzetti Sergio	» 88,70	»
4. Pistoia Raffaele	» 88,60	»
5. Sbavaglia Oronzo	» 83,00	»
6. Morelli Mario	» 80,00	»
7. De Paola Onofrio	» 79,00	»
8. De Lucia Michele	» 73,75	»
9. Abbrescia Vito	» 69,50	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1955
Registro n. 15 Interno, foglio n. 44. — DE ROSSI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1951;

Vista la legge 5 maggio 1952, n. 521;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Viste le leggi 30 ottobre 1953, n. 841 e 26 novembre 1953, n. 876;

Visto il decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1954, registro n. 20 Interno, foglio n. 256;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati nell'ordine, a decorrere dal 1° giugno 1955, allievi ufficiali del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, con l'assegno mensile pari ad 1/12 dello stipendio iniziale del grado 10° (gruppo *A*) e l'indennità di carovita di cui alle disposizioni vigenti, oltre l'indennità di servizio speciale di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, l'indennità antincendi nella misura stabilita dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, l'indennità di funzione nella misura ridotta di cui al decreto interministeriale 20 giugno 1950 e l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23:

1. Cascarino ing. Alessandro
2. Arrigo ing. Mario
3. Lorenzetti ing. Sergio
4. Pistoia ing. Raffaele
5. Sbavaglia ing. Oronzo
6. Morelli ing. Mario
7. De Paola ing. Onofrio
8. De Lucia ing. Michele
9. Abbrescia ing. Vito

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1955
Registro n. 15 Interno, foglio n. 45. — DE ROSSI

(4046)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura indetto con decreto Ministeriale 24 novembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 228, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura;

Considerato che il consigliere di Stato dott. Alfonso Bruno si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di Stato dott. Alfonso Bruno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura, il consigliere di Stato dott. Salvatore Cossu.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1955
Registro n. 12, foglio n. 70

(4062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura indetto con decreto Ministeriale 24 novembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 228, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura;

Considerato che il prof. Celestino Arena si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Celestino Arena è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale dell'agricoltura, il professore Cesare Cosciani.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1955
Registro n. 12, foglio n. 287

(4063)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). Circolare 5 luglio 1955.

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie Universitarie, n. 4 (quattro) posti di applicato (gruppo C grado 12°), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 741, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti, presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3990)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto n. 13741 del 7 marzo 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto in Comuni e Consorzi di comuni della Provincia, di cui al bando dell'11 marzo 1954, n. 11722;

Visto il decreto in data 7 marzo 1955, n. 13742, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle sedi messe a concorso;

Visto il decreto in data 7 giugno 1955, n. 32323, con il quale sono state apportate varianti alla assegnazione stessa;

Considerato che il dott. Triglia Enrico ha rinunziato alla condotta consorziale di Pietramelara; il dott. Izzo Emilio ha rinunziato alla condotta consorziale di Vairano Patenora e preventivamente alla condotta consorziale di Pietramelara, i dottori Di Costanzo Luigi e Pezzella Raffaele sono decaduti rispettivamente dalla nomina a titolare della condotta consorziale di Grazzanise e della condotta consorziale di San Gregorio per non aver assunto servizio nel termine stabilito; che la condotta consorziale di Vitulazio è rimasta vacante per aver il dott. Lombardi Giuseppe accettata altra sede.

Ritenuta, pertanto, la necessità di far luogo alla designazione di altri vincitori del concorso per le sedi sopraindicate;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pezzella Raffaele è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Pietramelara, Baia e Latina, Riardo, Roccaromana.

Il dott. Amato Renato è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Vairano Patenora, Caianello, Pietravairano, Presenzano.

Il dott. Renzo Felice è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Vitulazio, Bellona, Camigliano

Il dott. Brongo Eugenio è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Grazzanise, Santa Maria la Fossa.

Il dott. Mozzi Ferdinando è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di San Gregorio, Castello d'Alife

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 4 luglio 1955

Il prefetto: FESTA

(3879)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 12911 Div. 3ª in data 26 marzo 1954, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1953,

Visto il precedente decreto prefettizio n. 19165 Div. 3ª in data 10 maggio 1955, con il quale il predetto bando di concorso è stato modificato per quel che concerne la residenza obbligatoria per il vincitore della condotta consorziale Tornimparte-Scoppito;

Visti i decreti n. 340.3/12082 e n. 340.2.05/9403, rispettivamente in data 23 ottobre 1954 e 26 aprile 1955 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Di Mascio Cesare . . . punti 53,6500 su 100
2. Cianchetta Domenico . . . . » 51,2750 »
3. Danieli Angelo . . . . . » 51,1750 »
4. Gualtieri Mario . . . . » 50,6925 »
5. Figorilli Leonello . . . . » 50,6750 »
6. Galluppi Domenico . . . . » 50,2875 »
7. Di Loreto Zeno . . . » 49,7250 »
8. Bonelli Vincenzo . . » 49,6550 »
9. Pacioni Vincenzo . . » 49,5500 »
10. Francescangeli Giorgio . . » 49,3975 »
11. Caracciolo Stefano . . . » 49,1875 »
12. Di Iorio Alberto . . . » 49,1200 »
13. Nucci Celestino . . . . » 48,8500 »
14. Pieramati Mario . . . » 48,8250 »
15. Pierpaoli Vincenzo . . . . » 48,4300 »
16. Cecchini Domenico . . . » 48,0750 »
17. Monti Temistocle. . . . » 47,7250 »
18. De Remigis Fernando . . » 47,5000 »
19. De Camillis Tullio . . . » 47,2750 »
20. Torricelli Evangelista . . » 46,7750 »
21. Chiacchierini Augusto » 46,5000 »
22. Pellegrini Luciano » 46,250 »
23. Scurti Enzo . . » 46,2375 »
24. Ciancarelli Gregorio . . » 45,8000 »
25. Valigi Augusto . . . . » 45,6000 »
26. Cantoni Giuseppe » 45,4000 »
27. Morelli Sergio . . . . » 45,0000 »
28. Del Gusto Claudio . . . . » 44,6850 »
29. Santilli Mario . . . » 44,3750 »
30. Ragoni Rosolino . . . . . » 44,0000 »
31. Gabriele Guido . . . » 43,5000 »
32. Mastrovincenzo Ugo . . . . » 43,3000 »
33. Morelli Pietro . . . . » 43,1750 »
34. Trovarelli Giuseppe . . . . » 43,0000 »
35. Del Rosso Tommaso . . . » 42,7500 »
36. Cari Orfeo . . . . . » 42,6000 »
37. Di Lullo Raffaele . . . . » 42,3500 »
38. Beviglia Antonio . . . . . » 41,6500 »
39. D'Ignazio Tito . . . » 41,5750 »
40. Silvagni Tullio » 40,0450 »
41. Bontempi Pietropaolo » 40,0000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 giugno 1955

Il prefetto: PASSANNANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 30376 Div. 3ª in data 30 giugno 1955 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 12911 Div 3ª del 26 marzo 1954;

Visto l'ordine con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoindicati veterinari, quali vincitori del concorso di cui alle premesse, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno elencate

1) Di Mascio Cesare: consorzio Pescocostanzo-Rivisondoli-Roccaraso;

2) Cianchetta Domenico: consorzio Raiano-Corfinio-Vittorito;

3) Danieli Angelo: consorzio Tornimparte-Scoppito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 giugno 1955

Il prefetto: PASSANNANTI

(3865)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il decreto di questa Prefettura n. 13810 del 22 marzo 1954, col quale si è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del Laboratorio d'igiene e profilassi di questa Provincia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione suddetta;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, sui concorsi sanitari;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del Laboratorio d'igiene e profilassi di Trapani

1. Guarisco dott. Giuseppe . punti 322,45 su 400
2. Scarpinato dott. Giuseppe » 292,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quella dell'Amministrazione provinciale di Trapani.

Trapani, addì 28 giugno 1955

Il prefetto: CORRERA

(4047)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del civico macello e del mercato del bestiame presso il comune di Pinerolo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 58200/63591 in data 15 dicembre 1953, con il quale venne indetto il concorso al posto di direttore del civico macello e del mercato del bestiame presso il comune di Pinerolo;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e in particolare gli articoli 55 e 65;

Decreta:

E' approvata le seguente graduatoria del concorso al posto di direttore del civico macello e del mercato del bestiame presso il comune di Pinerolo:

1. Gortan dott. Guglielmo . . . punti 134.999
2. Garzia dott. Giuseppe . . . » 133.523
3. Malausa dott. Natale . . . » 131.418
4. Colombo dott. Sergio . . . . » 126.175
5. Canepa dott. Armando . . . . » 125.974
6. Cecchini dott. Olindo . . . . » 118.995
7. Cremonini dott. Villiam » 114.468

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 2 luglio 1955

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 38337 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del civico macello e del mercato del bestiame presso il comune di Pinerolo;

Veduti gli articoli 55 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Gortan, primo in graduatoria, è dichiarato vincitore del posto di direttore del civico macello e del mercato del bestiame presso il comune di Pinerolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 2 luglio 1955

Il prefetto: GARGIULO

(3867)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 1613 in data 31 marzo 1954, col quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.2.48/12680 del 30 novembre 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Capezza Concetta Maria	punti 50,45	su 100
2. Calvaruso Carmela	» 48,29	»
3. Insanguine Tosca	» 45,04	»
4. Compagnone Linda	» 40,00	»
5. Vernillo Serafina	» 39,59	»
6. Farrella Nicolina	» 39,57	»
7. Palasciano Elisabetta	» 38,50	»
8. Contento Amelia	» 37,91	»
9. Rossi Edda	» 37,46	»
10. Caccese Agnesina	» 36,42	»
11. Avallone Elena	» 36,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 30 giugno 1955

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 18723-Sanità in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate, delle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Capezza Concetta Maria: Nola (frazione Piazzolla);
2) Calvaruso Carmela: Mugnano;
3) Insanguine Tosca: Casandrino;
4) Compagnone Linda: Serrara Fontana;
5) Vernillo Serafina: Roccarainola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 30 giugno 1955

Il prefetto: DIANA

(3643)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 40212 in data 13 maggio 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le sei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera del 6 giugno 1955, con la quale il dott. Umberto Parisoli, vincitore della 2ª condotta di Villaminozzo ha rinunciato al posto attribuitogli, e della lettera del 18 giugno 1955, con la quale il dott. Pietro Mazzini ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 2ª condotta di Villaminozzo rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Orazio Santini è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 13 luglio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3887)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.